COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ROCCHETTI: Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari. (3347) 803

PRESIDENTE 803, 804, 805

BREGANZE, *Relatore* 803

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 804

Proposta di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

Senatori TRABUCCHI ed altri: Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti sottoposti a controllo governativo. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (3499) 805

PRESIDENTE 805, 806

FACCHIN, *Relatore* 805

CAPALOZZA 806

La seduta comincia alle 9,45.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ballesi, Bardanzellu, Concetti, Musolino e Viviani Arturo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rocchetti: Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari (3347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rocchetti: « Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari ».

Il relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in virtù del terzo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, i funzionari di cancelleria e di segreteria per essere ammessi alla qualifica di cancelliere di seconda classe (ex grado ottavo) mediante scrutinio, debbono avere prestato almeno un biennio di effettivo servizio quali dirigenti delle cancellerie delle preture.

Si tratta di una disposizione diventata oggi quanto mai anacronistica dato che i posti di ruolo dell'ex grado nono, per questi funzionari, sono quasi raddoppiati rispetto al 1931, vale a dire al momento dell'emanazione della suddetta norma, mentre il numero delle sedi di pretura è rimasto pressoché invariato; da ciò deriva la conseguente impossibilità, senza incorrere in inutili e dannosi ritardi di carriera, di ottenere che tutti i funzionari che vi sono obbligati, effettuino il prescritto servizio nelle preture.

La medesima disposizione, come precisa l'onorevole Rocchetti, presentatore della proposta di legge, è diventata poi di difficile applicazione, attesi gli ostacoli che s'incontrano per cause obiettive nel trasferimento dei funzionari e delle loro famiglie, non dimenticando che, quando dovrebbero adempiere l'obbligo, essi hanno già una certa anzianità sia di età sia di carriera.

Appare, quindi, quanto meno opportuna l'abrogazione, secondo l'onorevole presentatore, della disposizione in oggetto.

Poiché, però, il passaggio obbligatorio nelle preture come principio appare necessario, per i fini della preparazione del funzionario nella conoscenza di tutti i servizi, si pensa di mantenerlo e di prescriverlo nel periodo iniziale della carriera di questi funzionari. Così pure, allo scopo di invogliare detti funzionari durante la loro carriera a prestare servizio in pretura, si pensa sia utile prescrivere altresì un vantaggio in sede di promozione per coloro che hanno prestato ivi servizio in qualità di dirigenti.

Infine, abrogandosi il terzo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, si appalesa opportuna l'abolizione – sempre secondo l'onorevole Rocchetti – degli altri due commi dell'articolo 8 del regio decreto stesso, avuto presente che, in base all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 892, l'obbligo di affidare i posti direttivi in pretura ai funzionari di grano nono, è stato trasformato in una facoltà dell'amministrazione e, pertanto, la disposizione non avrebbe, perché svuotata del suo contenuto, più nessuna ragione di permanere.

Esaminando più particolarmente gli articoli della proposta di legge, osservo che l'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931, numero 1444, e dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1939, n. 892, e cioè della norma che prescrive che i funzionari di cancelleria e di segreteria non possono essere ammessi allo scrutinio al grado ottavo (attuale qualifica di cancelliere di seconda classe), qualora non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio quali dirigenti le cancellerie delle preture e della legge 6 giugno 1939, n. 892. Spero che l'onorevole rappresentante del Governo ci vorrà spiegare a questo punto il perché dell'abolizione di tale legge. Infatti, dice la relazione che accompagna la proposta di legge che l'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n 892, ha trasformato l'obbligatorietà di affidare i posti direttivi in pretura ai funzionari di grado nono in una facoltà discrezionale dell'Amministrazione. Questo non lo comprendo!

L'articolo 2 precisa che, per conseguire la promozione a cancelliere o segretario di seconda classe, i vice-cancellieri e i vice-segretari debbono aver compiuto un periodo di effettivo servizio nelle preture per almeno due anni. Credo di comprendere che la differenza tra la norma di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, ora abrogata e l'attuale, consista nel fatto che, mentre è necessario compiere un biennio di effettivo servizio nelle preture per poter conseguire la promozione al grado superiore, basterebbe adesso che detto biennio di servizio fosse stato prestato anche all'inizio.

L'articolo 3, infine, fa sì che, per coloro che tra questi funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie abbiano compiuto un servizio effettivo di oltre due anni come dirigenti di una pretura, questo non sia elemento inutile agli effetti della carriera, ma, al contrario, sia considerato come titolo preferenziale nello scrutinio per merito comparativo.

Mi sembra, quindi, che la proposta abbia lo scopo di ovviare a difficoltà pratiche, considerato anche il fatto che le preture sono rimaste numericamente assai meno di quanti non siano i funzionari promuovibili. Tuttavia, come relatore, prima di esprimere un voto favorevole su questa proposta di legge, desidererei sentire qualche opportuno chiarimento da parte dell'onorevole rappresentante del Governo, e il pensiero degli onorevoli colleghi di questa commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Debbo fare qualche osservazione. Il provvedimento ha indubbiamente una sua ragione logica. L'ufficio competente del Ministero è d'accordo quando si dice che il trasferimento obbligatorio del personale in oggetto a dirigere per due anni un servizio di pretura (oggi, si è già detto, sono più i posti dell'ex grado nono, che non le sedi di pretura). Ciò, però, vuol dire mettere in posizione di attesa e ammassare molti di questi funzionari che aspirano alla promozione al grado superiore, con tutti i problemi che derivano dal trasferimento previsto, specie nella situazione attuale degli alloggi, ecc. Debbo, tuttavia, dire che, non avendo il provvedimento in esame carattere di particolare urgenza, non sarebbe forse male se noi lo rivedessimo con una certa calma per meglio formulare forse qualche articolo. Prima di tutto si potrebbe vedere se questo biennio non è

indispensabile. Non posso negare che stabilendo con un emendamento che si possa mandare a dirigere gli uffici di pretura elementi dell'ex grado X, il tutto diventerebbe contraddittorio. A meno che non si accetti una motivazione, solo umanamente preclusiva, che, non volendosi, cioè, muovere per ragioni personali e familiari, questi funzionari, si debba lasciare questa possibilità per gli appartenenti all'ex grado X. Peraltro, io non sarei favorevole ad una soluzione di questo genere.

Il secondo punto è questo: sono d'accordo sul biennio, ma non lo sono sul fatto che esso debba essere compiuto all'inizio della carriera. La disposizione potrebbe dire che la pratica, o l'esperienza, è bene che sia compiuta, ma l'importante è che sia compiuta prima del conseguimento del grado VIII.

La terza osservazione è questa e concerne l'articolo 3: mi sembra che lo si debba coordinare con il nuovo stato giuridico dei cancellieri, recentemente approvato.

Fatte queste brevi osservazioni, se gli onorevoli commissari ritengono di poter accedere all'ulteriore approfondimento della proposta di legge, il Governo potrebbe impegnarsi a presentare, in una prossima seduta gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, per permettere ai componenti della Commissione di studiare meglio il provvedimento, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti sottoposti a controllo governativo. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Trabucci ed altri: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti sottoposti a controllo governativo ». Il provvedimento è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato con l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 1 dell'originaria proposta di legge. Il relatore, onorevole Facchin, ha facoltà di riferire.

FACCHIN, *Relatore*. Debbo fare una breve premessa in quanto si tratta, nel caso in esame, di una modifica all'articolo 17 del Codice civile vigente che si occupa delle persone giuridiche, le quali non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni od eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Vorrei ricordare, per inquadrare la materia, che secondo le premesse contenute nel Codice civile, vi sono vari tipi di persone giuridiche. Talune persone giuridiche, come per esempio le fondazioni, gli istituti pubblici o altri enti, acquistano personalità giuridica mediante riconoscimento, concesso loro con regio decreto prima e con decreto del Presidente della Repubblica ora. Per determinate categorie di persone giuridiche esplicanti la loro attività nell'ambito della provincia, delegato a riconoscerle è il prefetto, con proprio decreto.

Ora, secondo l'articolo 17 del Codice civile vigente, la persona giuridica non può acquistare beni immobili né accettare donazioni o eredità né conseguire legati senza autorizzazione governativa. Senza autorizzazione governativa, questi atti non hanno efficacia. In quale modo questa autorizzazione si consegua è stabilita dagli articoli 5, 6 e 7 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. E ove non sia delegato il prefetto o il Ministro dell'interno, l'autorizzazione viene data con decreto del Presidente della Repubblica. Il proponente, senatore Trabucchi, ha formulato questa proposta di legge osservando che, al tempo in cui questa procedura veniva stabilita, in sostanza le fondazioni, le istituzioni, si riducevano a poche come numero e che il sovrano aveva determinate prerogative nei riguardi del provvedimento di autorizzazione e ci si era sempre attenuti a questa forma di investitura. Ma, oggi, nella vita moderna, si sono formate molte associazioni e molte nuove istituzioni. Basti considerare, ad esempio, tutto quello che è avvenuto nel settore fieristico. Ne consegue praticamente che quando questi enti abbiano necessità di acquistare degli immobili, il che si può rendere a volte necessario con carattere di urgenza, per conseguire gli scopi istituzionali, dovendo seguire la lunga procedura attualmente prevista per ottenere il decreto del Presidente della Repubblica per la relativa autorizzazione, non sono in grado di conseguire con la richiesta celerità i fini che si propongono. Il risultato è che spesso finiscono col dover rinunziare all'acquisto. L'urgenza è del tutto comprensibile se si pensa che nella vita moderna gli affari devono essere compiuti con una certa rapidità. Ne deriva, appunto, che queste istituzioni si trovano a volte, come ho detto, nella

impossibilità pratica di raggiungere gli scopi che si sono preposti.

Ed allora con questo provvedimento di legge che cosa si vuole conseguire? Ci si propone di modificare il sistema della autorizzazione. Poiché questi enti, a seconda dei fini e degli scopi che perseguono, sono sotto la tutela dei competenti ministeri, si propone che l'autorizzazione, già prevista mediante il decreto del Presidente della Repubblica, venga, invece, data agli enti stessi dal Ministero al cui controllo essi sono sottoposti.

Questo in sostanza il fulcro di tutta la proposta di legge in esame, salvo alcuni articoli che regolano le situazioni già verificatesi e che stabiliscono altre norme particolari.

Ora, sembra al relatore che questa materia dovrebbe tuttavia essere riveduta nel suo complesso più adeguatamente, alla luce della necessità di pervenire ad una nuova sistematica, ad un nuovo ordinamento della materia, nel suo complesso. Tuttavia io ritengo che questa Commissione debba al momento approvare senz'altro questa proposta di legge dato che, almeno per un determinato settore, la nuova norma è suscettibile di permettere che si possa procedere più speditamente nel sistema dell'autorizzazione per le operazioni di cui ho detto. Ne raccomando, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Da parte mia, però, sentita la relazione dell'onorevole Relatore, proporrei di sospendere a questo punto la discussione della proposta di legge per permetterne un più approfondito esame, dopo uno studio adeguato della materia.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, per parte nostra chiediamo fin d'ora, per ragioni di principio che questa proposta di legge venga discussa in Aula. Chiedo, quindi, a nome del decimo dei componenti della Camera, la sospensione della discussione e la rimessione della proposta di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Capalozza, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla segreteria della Camera. Sospendo, pertanto, la discussione della proposta di legge n. 3499.

La seduta termina alle 9,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI